

**INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI APPROVATE
CON ORDINANZE COMMISSARIALI N. 8/2013 E 10/2013**

Nello svolgimento della procedura previsto dalle Disposizioni approvate con le ordinanze n. 8/2013 e 10/2013 viene previsto quanto segue:

1) il beneficiario del contributo può presentare, ove non già fatto, la giustificazione della spesa necessaria, entro il termine del 30 settembre 2014 sia per i beni mobili registrati sia per gli immobili;

2) il beneficiario può presentare per i beni immobili la documentazione giustificativa della spesa sostenuta anche per stati di avanzamento: pertanto il Comune previa verifica della documentazione, chiede al Commissario la liquidazione mediante il modello I1, ripetuto per ogni importo riferito al singolo stato di avanzamento dei lavori documentato.

La liquidazione avviene con le modalità previste dalle Disposizioni di cui all'ordinanza n. 10/2013;

3) il beneficiario può chiedere l'erogazione immediata del contributo spettante per i beni immobili, senza la presentazione della documentazione di spesa come previsto dalle Disposizioni approvate con ordinanza n. 10/2013, esibendo preventiva cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB per un importo complessivo pari al 110% del contributo ammesso, a copertura degli eventuali interessi dovuti in caso di mancato realizzo dell'intervento. Nel caso sia richiesta in anticipazione una quota parte del contributo ammesso, la copertura fideiussoria dovrà comunque essere pari al 110% della quota richiesta.